

Statuto

Art. 1 - (Costituzione)

1.1 E' costituita una società per azioni a totale partecipazione pubblica del Comune di Catanzaro ai sensi e per gli effetti degli articoli 112 , 113 e 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) denominata "Catanzaro Servizi S.p.A."

1.2 La Società svolge la propria attività esclusivamente per il Comune di Catanzaro.

Art. 2 - (Sede e durata)

2.1 La Società ha sede nel Comune di Catanzaro, all'indirizzo risultante al registro delle imprese. L'Organo Amministrativo può trasferire l'indirizzo della sede sociale così come istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie nell'ambito del territorio del Comune di Catanzaro.

2.2 La Società ha durata fino al 31 dicembre del 2050, con possibilità di proroga espressa, salvo anticipato scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c..

Art. 3 – (Oggetto sociale)

3.1 La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali per come affidati ai sensi della normativa vigente dal Comune di Catanzaro, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- Manutenzione, riparazione e restauro fabbricati e locali;
- Manutenzione serbatoi ed impianti;
- Manutenzione impianti sportivi comprese le aree accessorie e pertinenziali;
- Manutenzione del verde, compreso parchi, giardini, alberature, aiuole, parchi giochi, ecc.;
- Manutenzioni strade;
- Manutenzione rete idrica e fognaria;
- Manutenzione impianti di illuminazione pubblica;
- Manutenzione fossi, torrenti, canali, caditoie e tombini stradali;
- Lavori di manovalanza – servizi vari e diversi;
- Attività di monitoraggio e rendicontazione di programmi a finanziamento comunitario;
- Progettazione connessa a programmi comunali a finanziamento comunitario o straordinario, nazionale e regionale;
- Attività di rendicontazione e attività di assistenza tecnica agli uffici comunali nella fasi di progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati con normative comunitarie, nazionali e regionali;

- Gestione pedaggi mercati, passi carrai, aree mercatali;
- Attività di accertamento e/o di supporto all'accertamento per la liquidazione, riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali del Comune di Catanzaro e delle società da esso partecipate;
- Gestione dei servizi cimiteriali, compreso la custodia, le pratiche amministrative, servizi necroforici, le lampade votive, la gestione del forno crematorio, ed ogni altra attività connessa;
- Gestione ed organizzazione di fiere e mostre mercato;
- Gestione canili;
- Gestione impianti sportivi;
- Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Catanzaro;
- Gestione infrastrutture ed impianti connessi alla nautica da diporto;
- Gestione servizi elettrici e pubblica illuminazione;
- Verifica impianti termici;
- Lettura contatori acqua e loro sostituzione;
- Attività di supporto all'Ufficio Notifiche;
- Attività di supporto al Settore Politiche Sociali;
- Attività di supporto all'Ufficio Condono Edilizio;
- Servizi di supporto alle biblioteche comunali;
- Servizi di supporto e/o assistenza a teatri, musei e strutture similari gestiti direttamente o indirettamente dal Comune di Catanzaro;
- Ogni altro servizio di supporto ai settori del Comune che per legge non siano riservati a particolari figure professionali;
- Gestione parcheggi ed aree di sosta;
- Servizio di rimozione, custodia, riconsegna automezzi;
- Gestione e manutenzione di immobili ed aree dedicate o all'uso individuate per lo svolgimento di attività espositive e/o fieristiche o ad altri eventi culturali legati alle arti figurative e musicali;
- L'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di immobili di qualunque tipo e genere di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Catanzaro.

3.2 La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale nonché le attività di studio e ricerca, direttamente o tramite convenzione, e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali.

3.3. I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società ed il Comune di Catanzaro sono regolati da apposita convenzione di affidamento dei servizi.

3.4. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui, contributi e liberalità, l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, escluse il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

Art. 4 - (Capitale sociale ed azioni)

4.1 Il capitale sociale è di € 320.000,00 (trecentoventimila,00) suddiviso in 3.200 (tre miladuecento) azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 (cento,00) cadauna;

4.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.

4.3. Le azioni sono nominative.

4.4. Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

4.5. Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi.

Art. 5 - (Trasferimento delle azioni e diritto di prelazione)

5.1. Il trasferimento delle azioni a privati è vietato.

Art. 6 - (Aumento di capitale e diritto di opzione)

6.1 In sede di aumento di capitale agli azionisti spetta il diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in proporzione alle azioni possedute ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 c.c. .

Art. 7 - (Obbligazioni)

7.1 La Società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 8 - (Controllo analogo)

8.1 Il Comune di Catanzaro quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

8.2 L'Organo Amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dalla normativa in materia nazionale comunitaria, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Catanzaro il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Catanzaro in sede di relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico.

8.3 Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la Società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

8.4 Il Comune di Catanzaro, per l'esercizio del controllo analogo, riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, e sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Catanzaro.

8.5 La proposta di bilancio, corredata da tutti i documenti di cui all'art. 4 del Regolamento Comunale per il Controllo delle Società Partecipate, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 17 gennaio 2013, deve essere sottoposta, entro il 15 novembre di ogni anno, al Consiglio Comunale per la necessaria approvazione.

8.6 Il Comune di Catanzaro esercita nei confronti della Società un controllo in termini di:

a) INDIRIZZO, attraverso:

- La previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente;
- Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla Società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere;
- Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica;
- Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la Società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso;
- Le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci.

b) PROGRAMMAZIONE, attraverso:

- La redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:

- la declinazione di obiettivi generali e specifici rispetto all'oggetto sociale;
- le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;
- la previsione degli investimenti;
- la previsione del conto economico aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
- la previsione finanziaria della gestione;
- la misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo);

c) VIGILANZA, attraverso:

- L'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci;

d) CONTROLLO SPECIFICO, attraverso:

- Il già individuato Ufficio per il Controllo delle Società Partecipate che funge da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla Società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci.

8.7 Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivante dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

Art. 9 - (Assemblee)

9.1 All'assemblea dei Soci sono riservate le materie stabilite dalla legge nonché l'approvazione dei programmi di lavoro annuali e/o pluriennali, i bilanci previsionali e pluriennali, gli investimenti immobiliari e le operazioni finanziarie di qualsiasi natura, predisposti dall'Organo Amministrativo, nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento per il Controllo delle Società Partecipate approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 17/01/2013.

9.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute nel comune dove ha sede la Società.

9.3 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci per posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero telefax o P.E.C. almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da inviarsi entro lo stesso termine agli Amministratori ed ai componenti l'organo di controllo. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

9.4 Anche in mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9.5 Nell'ipotesi di cui al punto che precede, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

9.6 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno e comunque quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, per riferire con relazione periodica sullo svolgimento delle attività sociali.

Art. 10 - (Costituzione dell'Assemblea)

10.1 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 11 - (Presidenza dell'Assemblea)

11.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

11.2 Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo.

11.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.4 L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Art. 12 - (Intervento in Assemblea)

12.1 L'intervento in Assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c. e dall'art. 4 della Legge 21 dicembre 1962, n. 1745.

12.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Resta fermo che nessuno può raccogliere deleghe per più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

12.3 Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e regolare il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 13 - (Organo Amministrativo)

13.1 La Società è amministrata su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, in sede di nomina, da un Amministratore Unico;

13.2 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico;

13.3 L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

13.4 L'Amministratore Unico dura in carica non più di tre esercizi ed è rieleggibile.

13.5 Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo gli amministratori del Comune di Catanzaro in carica ed i loro parenti e affini entro il 4° grado.

13.6 Gli emolumenti spettanti all'Amministratore Unico sono fissati dall'Assemblea, oltre al rimborso spese sostenute in relazione della carica.

Art. 14 - (Poteri dell'Organo Amministrativo)

14.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

14.2 L'Organo Amministrativo nel caso ne riscontrasse motivata necessità può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti determinandone poteri ed emolumenti.

14.3 L'Organo Amministrativo predispone programmi di lavoro annuale e/o pluriennale contenenti piani di investimento e di assunzioni, eventuali assunzioni di interessenze e partecipazioni in altre imprese, eventuali operazioni immobiliari e mobiliari.

14.4 I suddetti programmi di lavoro dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci e nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento per il Controllo delle Società Partecipate approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 17/01/2013.

Art. 15 - (Rappresentanza della Società)

15.1 Spettano all'Amministratore Unico la firma sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti.

Art. 16 - (Collegio Sindacale e controllo contabile)

16.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Allo stesso può essere affidato il controllo contabile; in questo caso il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia.

16.2 L'Assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norme di legge.

16.3 Non possono essere nominati gli amministratori del Comune di Catanzaro in carica ed i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

16.4 Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

16.5 La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

16.6 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c..

16.7 La perdita di tali requisiti comporta la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

16.8 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

16.9 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

16.10 In alternativa al collegio sindacale il controllo contabile della Società a norma dell'art. 2409/bis c.c., può essere esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

16.11 Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies c.c..

16.12 Il corrispettivo dei revisori è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 17 - (Bilancio)

17.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

17.3 L'assemblea ordinaria chiamata all'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 18 - (Utili)

18.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) al 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale ex art. 2430 c.c., fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza a remunerazione del capitale sarà ripartita tra i soci ai sensi delle disposizione del codice civile, salvo che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni.

18.2 Il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio, dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono a favore della società.

Art. 19 - (Scioglimento e Liquidazione)

19.1 In caso di scioglimento e di liquidazione si applicheranno le norme del codice civile.

Art. 20 - (Clausola compromissoria)

20.1 Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decisi da un Arbitro, nominato entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Catanzaro.

20.2 L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura secondo equità. Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Lgs.vo 17 gennaio 2003, n. 5.

20.3 L'arbitro stabilirà le modalità di ripartizione delle spese dell'arbitrato.

20.4 Non possono esser oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento del pubblico ministero.

20.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 21 - (Disposizioni generali)

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi speciali in materia.